

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

PREMIÈRE PARTIE

LEGGI E REGOLAMENTI

LOIS ET RÈGLEMENTS

Legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1.

Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4

Art. 1

(Modificazione del titolo)

1. Il titolo della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), è sostituito dal seguente: "Disposizioni in materia di elezioni comunali".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto dal sindaco, dal vice sindaco e:

- a) da 13 consiglieri nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
- b) da 15 consiglieri nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- c) da 17 consiglieri nei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;
- d) da 27 consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/1995, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il consiglio comunale è composto da 11 consiglieri."

Art. 3
(Modificazione all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Il sindaco e il vice sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché i consiglieri comunali di tutti i comuni della Regione, sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.”.

Art. 4
(Modificazione all'articolo 9)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/1995, dopo le parole: “Non può essere eletto sindaco o vice sindaco”, sono inserite le seguenti: “, né, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, ricoprire la carica di sindaco”.

Art. 5
(Modificazione all'articolo 14)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

“1. Sono eleggibili alla carica di sindaco e di vice sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione.”.

Art. 6
(Modificazione all'articolo 14bis)

1. Il comma 2bis dell'articolo 14bis della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

“2bis. Per quanto riguarda le cause ostative alla candidatura alle cariche di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).”.

Art. 7
(Modificazioni all'articolo 15)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente:

“a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e, limitatamente al territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i Prefetti della Repubblica, i vice prefetti, il Presidente della Commissione di Coordinamento ed i funzionari di pubblica sicurezza;”.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995 è soppressa.

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995, le parole: “i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici” sono sostituite dalle seguenti: “i dipendenti che ne dirigono o coordinano gli uffici”.

4. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995, le parole: “società per azioni con capitale maggioritario del comune” sono sostituite dalle seguenti: “società per azioni con partecipazione del comune superiore al 50 per cento”.

5. Alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, se le elezioni si svolgono in epoca diversa rispetto a quella prevista per il rinnovo della carica ricoperta”.

6. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 4/1995, la parola: “b),” è soppressa.

Art. 8
(Modificazioni all'articolo 16)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 4/1995, dopo le parole: "istituto o azienda soggetto a vigilanza" sono inserite le seguenti: "in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 4/1995, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione del comune sia inferiore al 3 per cento e fermo restando che l'assunzione da parte di un amministratore di ente locale della carica di componente dell'organo di amministrazione di società di capitali partecipata dall'ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento da parte della società, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate;".
3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente:

"d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 37 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione tributaria di Aosta. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità;".

Art. 9
(Modificazione all'articolo 22)

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"2. In occasione della consultazione elettorale, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto."

Art. 10
(Modificazione all'articolo 30)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 4/1995, le parole: "negli allegati A, B, C e D alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "negli allegati A, B, C, D, Dbis e Dter".

Art. 11
(Modificazioni all'articolo 32)

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco, nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti, sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:

 - a) da un minimo di 9 ad un massimo di 13 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
 - b) da un minimo di 11 ad un massimo di 15 per i comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
 - c) da un minimo di 13 ad un massimo di 17 per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti."
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 4/1995, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Le candidature alla carica di consigliere, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati da un minimo di 7 ad un massimo di 11."

3. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate a una lista o a un gruppo di liste di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente, per ciascuna di esse, un numero di candidati non inferiore a 19 e non superiore a 27.”.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 4/1995, è aggiunto il seguente:

“2bis. Nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del genere meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.”.

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 32bis)

1. Dopo l'articolo 32 della l.r. 4/1995, come modificato dall'articolo 11, è inserito il seguente:

“Art. 32bis

(Presentazione delle liste per i comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale deve essere sottoscritta da non meno di 5 e da non più di 12 elettori, che non siano candidati.
2. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.
3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.
4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 16 dell'articolo 33.”.

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 33)

1. Alla rubrica dell'articolo 33 della l.r. 4/1995, le parole: “sino a 15.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “da 1.001 a 15.000 abitanti”.
2. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

“1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
- b) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- c) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti.”.

3. Al comma 8 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995, le parole: “dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000” sono sostituite dalle seguenti: “dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012”.

Art. 14

(Modificazione all'articolo 34)

1. Al comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995, le parole: “dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000” sono sostituite dalle seguenti: “dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012”.

Art. 15
(Modificazioni all'articolo 35)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995, le parole: "dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012".
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995, è inserita la seguente:
"dbis) verifica che nelle liste dei candidati, siano rispettate le previsioni di cui all'articolo 32, comma 2bis. In caso di mancato rispetto, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente, procedendo dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima;"
3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nell'articolo 32, comma 2bis".
4. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995, dopo le parole: "collegato vice sindaco," sono aggiunte le seguenti: "nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, e alle liste dei candidati consiglieri, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti,".

Art. 16
(Modificazione all'articolo 36)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 4/1995, le parole: "il quindicesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "l'ottavo giorno".

Art. 17
(Modificazione all'articolo 47)

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:
"1. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore sette alle ore ventitré. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare."

Art. 18
(Inserimento dell'articolo 52bis)

1. Dopo l'articolo 52 della l.r. 4/1995, all'interno del titolo IV, è inserito il seguente:

"Art. 52bis
(Modalità di elezione del consiglio comunale nei comuni
con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti i consiglieri comunali sono eletti con sistema maggioritario.
2. Nella scheda a fianco del contrassegno di lista sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.
3. Ciascun elettore ha diritto di votare per una lista apponendo un segno sul contrassegno di lista. Può esprimere non più di tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.
4. Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti validi, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'articolo 2, comma 1bis, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi. A tal fine, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in nume-

ro uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

5. Qualora una lista abbia riportato più del 70 per cento dei voti validi, le sono attribuiti i quattro quinti dei seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'articolo 2, comma 1bis, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. I restanti seggi sono ripartiti con le modalità di cui al comma 4 fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno 5 voti validi.
6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
7. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
8. In caso di parità di voti si procede ad un turno di votazione da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno al quale partecipano le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di ulteriore parità di voti si procede per sorteggio.
9. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto. È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare. Sono vietati altri segni o indicazioni.
10. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
11. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, purché si riferiscano a candidati della lista votata.
12. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
13. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
14. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.
15. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
16. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a tre, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.”.

Art. 19

(Modificazioni all'articolo 53)

1. Alla rubrica dell'articolo 53 della l.r. 4/1995, le parole: “sino a 15.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “da 1.001 a 15.000 abitanti”.
2. Al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 4/1995, le parole: “sino a 15.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “da 1.001 a 15.000 abitanti”.
3. Il comma 7 dell'articolo 53 della l.r. 4/1995 è abrogato.

Art. 20
(Modificazioni all'articolo 54)

1. Alla rubrica dell'articolo 54 della l.r. 4/1995, le parole: "sino a 15.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.001 a 15.000 abitanti".
2. Al comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 4/1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza."

Art. 21
(Modificazione all'articolo 59)

1. Al comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 4/1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza."

Art. 22
(Modificazioni all'articolo 60)

1. Il comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:
"1. Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che abbiano riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti sia superiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; sono altresì eletti alla carica di consigliere comunale i candidati della lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali."
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 4/1995, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:
"1bis. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, l'elezione è valida qualora il numero dei votanti sia superiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune e il numero dei voti validi sia superiore al 50 per cento dei votanti. Sono eletti i consiglieri della lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali."
3. Al comma 2 dell'articolo 60 della l.r. 4/1995, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1bis".

Art. 23
(Modificazioni all'articolo 62)

1. Al comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 4/1995, prima delle parole: "Uno degli scrutatori" sono inserite le seguenti: "Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 4/1995, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:
"3bis. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il voto assegnato alla lista votata, il cognome ed eventualmente il nome o il numero arabo dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati a ciascuna lista e del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale."

Art. 24
(Modificazione all'articolo 63)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 63 della l.r. 4/1995, le parole: "di cui agli allegati A, B, C e D alla presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli allegati A, B, C, D, Dbis e Dter".

Art. 25
(Modificazione all'articolo 66)

1. Alla rubrica dell'articolo 66 della l.r. 4/1995, le parole: "sino a 15.000 abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "da 1.001 a 15.000 abitanti".

Art. 26
(Modificazione all'articolo 68)

1. Al comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 4/1995, le parole: " , nella quale deve avere sede" sono soppresse.

Art. 27
(Modificazioni agli allegati)

1. Gli allegati A e C alla l.r. 4/1995 sono sostituiti dagli allegati A e C di cui all'allegato A alla presente legge.
2. Dopo l'allegato D alla l.r. 4/1995 sono aggiunti gli allegati Dbis e Dter di cui all'allegato A alla presente legge.

CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54

Art. 28
(Modificazione all'articolo 18)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente:

"c) il Sindaco e, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Vicesindaco."

Art. 29
(Modificazione all'articolo 19)

1. Il comma 8 dell'articolo 19 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"8. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di commissioni consiliari e, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di un ufficio di presidenza, costituiti con criterio proporzionale."

Art. 30
(Modificazione all'articolo 19bis)

1. Al comma 5 dell'articolo 19bis della l.r. 54/1998, le parole: "dall'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)".

Art. 31
(Modificazione all'articolo 19ter)

1. Al comma 1 dell'articolo 19ter della l.r. 54/1998, dopo le parole: "Qualora previsto dallo statuto," sono inserite le seguenti: "nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,".

Art. 32
(Modificazioni all'articolo 19quater)

1. Il comma 2 dell'articolo 19quater della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
 - “2. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta, sino all'elezione del Sindaco, dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi del comma 8bis dell'articolo 53 della l.r. 4/1995.”.
2. Il comma 5 dell'articolo 19quater della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
 - “5. Successivamente, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Consiglio procede all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto; la seduta prosegue con l'approvazione degli indirizzi generali di governo e con la nomina della Giunta o con la comunicazione dei suoi componenti. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Consiglio procede all'elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vicesindaco, e all'approvazione degli indirizzi generali di governo.”.

Art. 33
(Modificazione all'articolo 21)

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 54/1998, è inserita la seguente:

“abis) elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vicesindaco, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;”.

Art. 34
(Modificazioni all'articolo 22)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
 - “1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero massimo di due assessori, scelti tra i consiglieri comunali. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero massimo di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, pari a:
 - a) due, nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
 - b) tre, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti;
 - c) cinque, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

“1bis. In tutti i Comuni, all'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 15 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.”.
3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 22 della l.r. 54/1998, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

“1ter. Lo statuto può stabilire un numero di assessori superiore ai limiti previsti dal comma 1, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella derivante dall'applicazione del suddetto comma e previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanziaria. Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, non sono considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).”.

4. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché, per i Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, dall'articolo 25bis”.
5. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 sono abrogati.
6. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998, è aggiunto il seguente:

“6bis. Non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio alla carica di assessore.”.

Art. 35
(Modificazione all'articolo 25)

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 54/1998, dopo la parola: “Vicesindaco” sono inserite le seguenti: “nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti”.

Art. 36
(Inserimento dell'articolo 25bis)

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 35, è inserito il seguente:

“Art. 25bis
(Elezione del Sindaco e della Giunta nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Sindaco e la Giunta comunale, ivi compreso il Vicesindaco, sono eletti dal Consiglio comunale, tra i propri componenti, nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, subito dopo la convalida degli eletti, e comunque entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza. I cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea eletti consiglieri comunali non possono ricoprire la carica di Sindaco o di Vicesindaco.
2. L'elezione di cui al comma 1 avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco, di Vicesindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco. Essa avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine sono indette due successive votazioni, da tenersi entro il termine di cui al comma 1. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio è sciolto a norma dell'articolo 70, comma 1, lettera c), numero 4bis).”.

Art. 37
(Modificazione all'articolo 26)

1. Al comma 8bis dell'articolo 26 della l.r. 54/1998, dopo le parole: “al Vicesindaco”, sono aggiunte le seguenti: “e agli assessori”.

Art. 38
(Modificazioni all'articolo 27)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 54/1998, dopo le parole: “Il Sindaco ed il Vicesindaco”, sono aggiunte le seguenti: “nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

“1bis. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Sindaco, che assume le proprie funzioni all'atto della sua elezione, presta giuramento davanti al Consiglio comunale nella stessa seduta in cui viene eletto.”.

Art. 39
(Modificazioni all'articolo 30)

1. Alla rubrica dell'articolo 30 della l.r. 54/1998, dopo la parola: “Vicesindaco” sono aggiunte le seguenti: “nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti”.

2. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“1. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale e, nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 54/1998 è abrogato.

Art. 40

(Modificazioni all'articolo 30bis)

1. Alla rubrica dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998, dopo la parola: “Vicesindaco” sono inserite le seguenti: “nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti”.

2. Il comma 1 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“1. Il Sindaco, il Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”.

4. Il comma 3 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

“3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”.

5. Il comma 4 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 è abrogato.

Art. 41

(Inserimento dell'articolo 30bis 1)

1. Dopo l'articolo 30bis della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 40, è inserito il seguente:

“Art. 30bis 1

(Sostituzione del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, il Vicesindaco, eletto dal Consiglio comunale contestualmente al Sindaco e alla Giunta, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo.”.

Art. 42

(Modificazione all'articolo 30ter)

1. Alla rubrica dell'articolo 30ter della l.r. 54/1998, dopo la parola: “Vicesindaco” sono inserite le seguenti: “nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti”.

Art. 43

(Inserimento dell'articolo 30ter 1)

1. Dopo l'articolo 30ter della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 42, è inserito il seguente:

“Art. 30ter 1

*(Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti.
Decadenza della Giunta)*

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade.
2. La Giunta decade altresì nel caso in cui oltre la metà degli assessori cessi dalla carica per qualsiasi causa.
3. La decadenza di cui ai commi 1 e 2 ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.
4. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio su proposta del Sindaco.”.

Art. 44

(Modificazione all'articolo 30quater)

1. Al comma 2 dell'articolo 30quater della l.r. 54/1998, dopo le parole: “il Vicesindaco”, sono inserite le seguenti: “nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti”.

Art. 45

(Inserimento dell'articolo 30quater 1)

1. Dopo l'articolo 30quater della l.r. 54/1998, come modificato dall'articolo 44, è aggiunto, all'interno del Capo IV, il seguente:

“Art. 30quater 1

(Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere la proposta di un nuovo documento programmatico, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta, ivi compreso il Vicesindaco.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.”.

Art. 46

(Modificazione all'articolo 34)

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
“2. Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i generi nelle Giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune.”.

Art. 47

(Modificazioni all'articolo 70)

1. Ai numeri 1), 2) e 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 54/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti”.

2. Dopo il numero 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

“4bis) mancata elezione del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;”.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per Vicesindaco deve intendersi l'organo che nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti è eletto direttamente unitamente al Sindaco e che sostituisce quest'ultimo, oltre che in caso di assenza o impedimento temporaneo, anche in caso di sua cessazione dalla carica per qualsiasi causa.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30bis, commi 2 e 3, della l.r. 54/1998, come modificati dall'articolo 40, commi 3 e 4, si computano le cariche ivi elencate ricoperte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a far data dalla prima elezione effettuata in ciascun Comune successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 4/1995.
4. Ciascun Consiglio comunale adegua lo statuto alle disposizioni di cui alla presente legge non oltre il sessantesimo giorno precedente alle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 49
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 19 gennaio 2015.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

ALLEGATO A (articolo 27)

Allegato A (art. 30, comma 1)

N.B.: La scheda, di dimensioni mm 390 x 220, è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate e possono contenere ciascuna 3 spazi, per un numero complessivo di 9.

Quando i contrassegni da inserire sono più di 9, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 12, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ed il contrassegno della lista ad essi collegato sono posti secondo l'ordine del sorteggio, progredendo dall'alto in basso, e, quindi da sinistra a destra.

Le righe stampate sotto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

<p>ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE ÉLECTION DIRECTE DU SYNDIC, DU VICE SYNDIC ET DU CONSEIL COMMUNAL Comune di - Commune de</p> <p>(denominazione del comune)</p> <p>_____</p> <p>(data della votazione)</p> <p>_____</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE BULLETTIN DE VOTE</p>	<p>FIRMA DELLO SCRIVITTORE - SIGNATURE DU SCRIVITEUR</p> <p>_____</p> <p>TIMBRO CACHET</p>
--	---	--

Allegato A (Scheda di votazione per i comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti - Esterno)

<p>(Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere)</p>	<p>1</p> <p>COGNOME Nome CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC</p> <p>COGNOME Nome CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC</p>
<p>(Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere)</p>	<p>2</p> <p>COGNOME Nome CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC</p> <p>COGNOME Nome CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC</p>
<p>(Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere) (Voto di preferenza per il candidato alla carica di consigliere)</p>	<p>3</p> <p>COGNOME Nome CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC</p> <p>COGNOME Nome CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC</p>

Allegato A (Scheda di votazione per i comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti - Interno)

Allegato C (art. 30, comma 1)

N.B.: La scheda, di dimensioni mm 390 x 220, è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio e dei contrassegni ad essi collegati.

I nominativi ed i relativi contrassegni sono riportati secondo l'ordine del sorteggio.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL VICE SINDACO
ELECTION DIRECTE DU SYNDIC
ET DU VICE SYNDIC
Comune di - Commune de**

(denominazione del comune)



(data della votazione)

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE
BULLETTIN DE VOTE**

FINA DELLO SCRITTURE - SIGNATURE DU SCRIVAIN

TIABRO
CACHET

Allegato C (Scheda di votazione per il ballottaggio per i comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti - Esterno)

 <p>1</p> <p>COGNOME Nome CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC</p> <p>COGNOME Nome CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC</p>	 <p>2</p> <p>COGNOME Nome CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE SYNDIC</p> <p>COGNOME Nome CANDIDATO ALLA CARICA DI VICE SINDACO CANDIDAT AU MANDAT DE VICE SYNDIC</p>
---	--

Allegato C (Scheda di votazione per il ballottaggio per i comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti - Interno)

Allegato Dbis (art. 30, comma 1)

N.B.: La scheda, di dimensioni mm 390 x 220, è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni delle liste e possono contenere ciascuna 4 spazi per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono più di 12 viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 16, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni delle liste sono posti secondo l'ordine del sorteggio, progredendo dall'alto in basso, e quindi da sinistra a destra.

Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

<p>ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ELECTION DU CONSEIL COMMUNAL</p> <p>Comune di - Commune de</p> <p>(denominazione del comune)</p> <p>(data della votazione)</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE BULLETIN DE VOTE</p>	<p>FINA DELLO SCRUTINIO - SIGNATURE DU SCRUTINER</p> <p>TIMBRO CACHET</p>
--	---	---

Allegato **Dbis** (Scheda di votazione per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - Esterno)

<p style="text-align: center;">4</p> <p>_____ _____ _____</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>_____ _____ _____</p>	<p style="text-align: center;">2</p> <p>_____ _____ _____</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p>_____ _____ _____</p>
--	--	--	--

Allegato **Dbis** (Schieda di votazione per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - Interno)

Allegato Dter (art. 30, comma 1)



N.B.: La scheda, di dimensioni mm 390 x 220, è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei contrassegni a colori, riportati secondo l'ordine del sorteggio.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

<p>ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ELECTION DU CONSEIL COMMUNAL</p> <p>Comune di - Commune de</p> <p>(denominazione del comune)</p> <p>(data della votazione)</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE BULLETTIN DE VOTE</p>	<p>FINA DELLO SCRUTINIO - SIGNATURE DU SCRUTINER</p> <p>TIMBRO CACHET</p>
--	--	---

Allegato Dter (Scheda di votazione per il ballottaggio per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - Esterno)

Allegato **Dier** (Scheda di votazione per il ballottaggio per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - Interno)

	
---	---

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 37;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1351 del 26 settembre 2014);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 29 settembre 2014;
 - Assegnato alla I Commissione consiliare permanente in data 2 ottobre 2014;
 - Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 14 gennaio 2015;
 - Acquisito il parere della I Commissione consiliare permanente espresso in data 14 gennaio 2015, su nuovo testo e relazione del Consigliere FARCOZ;
 - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 14 gennaio 2015 con deliberazione n. 956/XIV;
 - Trasmesso al Presidente della Regione in data 16 gennaio 2015;

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 37;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 1351 du 26 septembre 2014);
 - présenté au Conseil régional en date du 29 septembre 2014;
 - soumis à la I^{re} Commission permanente du Conseil en date du 2 octobre 2014;
 - Transmis au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 14 janvier 2015;
 - examiné par la I^{re} Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 14 janvier 2015 - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller FARCOZ;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 14 janvier 2015 délibération n. 956/XIV;
 - transmis au Président de la Région en date du 16 janvier 2015;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2015, n. 1.

Nota all'articolo 2:

⁽¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco, dal vice sindaco e:

- a) da 11 membri nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti;*
- b) da 13 membri nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;*
- c) da 17 membri nei comuni con popolazione da 3001 a 15.000 abitanti;*
- d) da 29 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.”.*

Nota all'articolo 3:

⁽²⁾ Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“1. Il sindaco, il vice sindaco ed i consiglieri comunali sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.

Nota all'articolo 4:

⁽³⁾ L'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“1. Non può essere eletto sindaco o vice sindaco:”.

Nota all'articolo 5:

⁽⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“1. Sono eleggibili alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione.”.

Nota all'articolo 6:

⁽⁵⁾ Il comma 2bis dell'articolo 14bis della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

"2bis. Per quanto riguarda le cause ostative alla candidatura alle cariche di sindaco, vicesindaco e consigliere comunale, si applicano le disposizioni dell'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)."

Note all'articolo 7:

⁽⁶⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

"a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali della Polizia di Stato che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale, equiparate o superiori, i capi di gabinetto dei Ministri ed i funzionari della Polizia di Stato;"

⁽⁷⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

"b) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;"

⁽⁸⁾ La lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

"d) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;"

⁽⁹⁾ La lettera i) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

"i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del comune;"

⁽¹⁰⁾ La lettera q) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

"q) i sindaci, i vice sindaci, i consiglieri comunali, gli assessori comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune o circoscrizione."

⁽¹¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

"3. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), h), i), l) ed m), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature."

Note all'articolo 8:

⁽¹²⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

"a) l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza e di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;"

⁽¹³⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

"b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;"

⁽¹⁴⁾ La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

"d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione tributaria di Aosta. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;"

Nota all'articolo 9:

⁽¹⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

"2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comu-

nale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.”.

Nota all'articolo 10:

⁽¹⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore. Esse sono fornite dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto negli allegati A, B, C e D alla presente legge.”.

Note all'articolo 11:

⁽¹⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“1. Le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:

- a) da un minimo di 5 ad un massimo di 11 per i comuni con popolazione fino a 500 abitanti;
- b) da un minimo di 10 ad un massimo di 13 per i comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;
- c) da un minimo di 12 ad un massimo di 17 per i comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti.”.

⁽¹⁸⁾ Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“2. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate ad una lista o ad un gruppo di liste di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente, per ciascuna di esse, un numero di candidati non inferiore a 21 e non superiore a 29.”.

Note all'articolo 13:

⁽¹⁹⁾ La rubrica dell'articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“Presentazione delle liste per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.”.

⁽²⁰⁾ Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vicesindaco deve essere sottoscritta:

- a) da non meno di 5 e da non più di 8 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti;
- b) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;
- c) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti.”.

⁽²¹⁾ Il comma 8 dell'articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“8. Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000.”.

Nota all'articolo 14:

⁽²²⁾ Il comma 6 dell'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“6. Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000.”.

Note all'articolo 15:

⁽²³⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'art. 33, comma 8 e all'art. 34, comma 6, o mancano i requisiti di cui all'art. 14 o la documentazione di cui all'art. 33, comma 9 e all'art. 34, comma 7.”.

⁽²⁴⁾ La lettera e) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“e) ricusa le liste che contengono un numero di candi-

dati inferiore al minimo prescritto e riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;”.

⁽²⁵⁾ La lettera g) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“g) assegna un numero progressivo ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'art. 33, comma 12 e di cui all'art. 34, comma 10, appositamente convocati;”.

Nota all'articolo 16:

⁽²⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“1. Le decisioni di cui all'art. 35 devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati da consegnare ai presidenti di seggio, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.”.

Nota all'articolo 17:

⁽²⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore sette antimeridiane alle ore ventidue; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.”.

Nota all'articolo 19:

⁽²⁸⁾ La rubrica dell'articolo 53 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“Modalità di elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.”.

⁽²⁹⁾ Il comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco e del vice sindaco.”.

⁽³⁰⁾ Il comma 7 dell'articolo 53 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“7. Qualora, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti la lista collegata ai candidati alla carica

di sindaco e di vicesindaco che hanno riportato il maggior numero di voti non abbia, in fase di proclamazione degli eletti, un numero di candidati sufficienti a ricoprire i seggi ad essa spettanti ai sensi del comma 6, i seggi vacanti sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi.”.

Note all'articolo 20:

⁽³¹⁾ La rubrica dell'articolo 54 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.”.

⁽³²⁾ Il comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“2. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a tre.”.

Nota all'articolo 21:

⁽³³⁾ Il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“2. Ogni elettore può esprimere preferenze, limitatamente ad una sola lista, per un numero di candidati non superiore a tre.”.

Note all'articolo 22:

⁽³⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che abbiano riportato un numero di voti validi superiore al cinquanta per cento dei votanti, purché il numero dei votanti sia superiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; sono altresì eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.”.

⁽³⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“2. Qualora il numero di votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma 1 o l'unica lista presentata non abbia riportato un numero di voti validi superiori al cinquanta per cento dei votanti, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Regione fissa con proprio decreto la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi entro sessanta giorni e nomina con proprio decreto un Commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.”.

Nota all'articolo 23:

⁽³⁶⁾ Il comma 3 dell'articolo 62 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco e vice sindaco votati, il voto assegnato alla lista votata, il cognome, ed eventualmente il nome, o il numero arabo, dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco, del numero dei voti assegnati a ciascuna lista, del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.”

Nota all'articolo 24:

⁽³⁷⁾ La lettera a) del comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“a) che non sono quelle di cui agli allegati A, B, C e D alla presente legge o non portano la firma o il bollo richiesti dall'art. 48;”

Nota all'articolo 25:

⁽³⁸⁾ La rubrica dell'articolo 66 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“Turno di ballottaggio nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.”

Nota all'articolo 26:

⁽³⁹⁾ Il comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 prevedeva quanto segue:

“1. L'ufficio centrale è costituito dal presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve avere sede.”

Nota all'articolo 28:

⁽⁴⁰⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

*“[1. Sono organi del Comune:]
c) il Sindaco ed il Vicesindaco.”*

Nota all'articolo 29:

⁽⁴¹⁾ Il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“8. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di un ufficio di presidenza e di commissioni consiliari, costituiti con criterio proporzionale.”

Nota all'articolo 30:

⁽⁴²⁾ Il comma 5 dell'articolo 19bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“5. Nei casi di sospensione dalla carica di consigliere previsti dall'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.”

Nota all'articolo 31:

⁽⁴³⁾ Il comma 1 dell'articolo 19ter della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla convocazione del Consiglio. Qualora previsto dallo statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto tra i consiglieri. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.”

Nota all'articolo 32:

⁽⁴⁴⁾ Il comma 2 dell'articolo 19quater della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto.”

⁽⁴⁵⁾ Il comma 5 dell'articolo 19quater della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“5. Successivamente, il Consiglio procede all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto. La seduta prosegue con l'approvazione degli indirizzi generali di governo e con la nomina della Giunta o con la comunicazione dei suoi componenti.”

Nota all'articolo 34:

⁽⁴⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“1. La Giunta è composta dal Sindaco, dal Vicesindaco e da un numero di assessori stabilito dallo statuto. Lo statuto può stabilire il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.”.

(47) Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“2. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto.”.

(48) I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 22 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedevano quanto segue:

“3. Lo statuto può prevedere la nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

4. Lo statuto può altresì stabilire l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti.”.

Note all'articolo 35:

(49) La rubrica dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“Elezioni del Sindaco e del Vicesindaco.”.

(50) Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“1. Il Sindaco ed il Vicesindaco sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, e sono membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale.”.

Nota all'articolo 37:

(51) Il comma 8bis dell'articolo 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“8bis. Il Sindaco può delegare al Vicesindaco funzioni proprie. Può altresì delegare in via temporanea funzioni proprie agli assessori.”.

Nota all'articolo 38:

(52) Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“1. Il Sindaco ed il Vicesindaco, che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento, davanti al Consiglio

comunale, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale.”.

Note all'articolo 39:

(53) La rubrica dell'articolo 30 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“Competenze del Vicesindaco.”.

(54) Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“1. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.”.

(55) Il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“3. Il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale.”.

Note all'articolo 40:

(56) La rubrica dell'articolo 30bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“Durata del mandato del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati.”.

(57) Il comma 1 dell'articolo 30bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“1. Il Sindaco, il Vicesindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni.”.

(58) Il comma 2 dell'articolo 30bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”.

(59) Il comma 3 dell'articolo 30bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla me-

desima carica. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”.

⁽⁶⁰⁾ Il comma 4 dell'articolo 30bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“4. Il numero dei mandati di cui ai commi 2 e 3 è calcolato a partire dalle prime elezioni effettuate in ciascun Comune ai sensi della l.r. 4/1995.”.

Nota all'articolo 42:

⁽⁶¹⁾ La rubrica dell'articolo 30ter della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e del Vicesindaco. Decadenza della Giunta.”.

Nota all'articolo 44:

⁽⁶²⁾ Il comma 2 dell'articolo 30quater della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“2. Il Sindaco, il Vicesindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 70, comma 3.”.

Nota all'articolo 46:

⁽⁶³⁾ Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedeva quanto segue:

“2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.”.

Nota all'articolo 46:

⁽⁶⁴⁾ I numeri 1), 2) e 4) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevedevano quanto segue:

“[1. Ai sensi dell'articolo 43, comma secondo, dello Statuto speciale, i Consigli comunali sono sciolti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, nei seguenti casi:

[...]

c) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:]

1) contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco;

2) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, nel caso in cui il Vicesindaco eletto non sia più in carica o del Vicesindaco, nel caso in cui quest'ultimo abbia assunto la carica di Sindaco;

[...]

4) mancata nomina della Giunta da parte del Consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco, nel caso in cui lo statuto preveda tale modalità di nomina;”.

Legge regionale 20 gennaio 2015, n. 2.

Disposizioni in materia di impiego di organismi geneticamente modificati sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2005, n. 29 (Disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

Loi régionale n° 2 du 20 janvier 2015,

portant dispositions en matière d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 29 du 18 novembre 2005 (Dispositions en matière de coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé,

previa notifica alla Commissione Europea (procedura n. 2014/0250/I - CA0A) in data 29 maggio 2014, ai sensi degli articoli 8 e 9 della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Finalità)

1. Nell'esercizio della potestà legislativa in materia di agricoltura di cui all'articolo 2, comma primo, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e del combinato disposto degli articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in attuazione dell'articolo 26bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e nel rispetto dei principi di cui alla raccomandazione 2010/C200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina le modalità per prevenire la presenza e la contaminazione involontaria di organismi geneticamente modificati, di seguito denominati OGM, nelle colture convenzionali e biologiche presenti sul territorio regionale.

Art. 2 (Divieto di coltivazione)

1. In considerazione del particolare assetto morfologico, idrogeologico e climatico del territorio regionale, costituito per un terzo da aree protette riconosciute e tutelate a livello europeo, e della forte frammentazione e parcellizzazione della proprietà fondiaria che impediscono di prevenire, attraverso misure di coesistenza, la presenza involontaria di OGM nelle coltivazioni di cui all'articolo 1, la coltivazione di OGM è vietata sull'intero territorio regionale.

Art. 3 (Vigilanza e controllo)

1. Ferme restando le competenze di altre autorità previste da leggi statali e regionali in materia di OGM, alla vigilanza e al controllo sull'applicazione della

après notification à la Commission européenne le 29 mai 2014 (procédure n° 2014/0250/I – CA0A), au sens des art. 8 et 9 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi et dont la teneur suit :

Art. 1^{er} (Finalités)

1. Dans l'exercice du pouvoir législatif en matière d'agriculture qui lui est accordé au sens de la lettre d) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d'Aoste) et dans le respect des dispositions combinées de l'art. 17 de la Constitution et de l'art. 10 de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001, la Région autonome Vallée d'Aoste régleme, par la présente loi, les modalités à suivre pour prévenir la présence d'organismes génétiquement modifiés, ci-après dénommés «OGM», et la contamination involontaire, par ceux-ci, des cultures conventionnelles et biologiques présentes sur le territoire régional, et ce, en application de l'art. 26 bis de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et conformément aux principes visés à la recommandation 2010/C200/01 de la Commission du 13 juillet 2010.

Art. 2 (Interdiction de culture)

1. Compte tenu des caractéristiques morphologiques, hydrogéologiques et climatiques particulières du territoire régional, dont un tiers est constitué par des espaces protégés reconnus et sauvegardés à l'échelon européen, ainsi que du haut degré de fragmentation et de morcellement des propriétés foncières qui empêche de prévenir, par des mesures de coexistence, la présence involontaire d'OGM dans les cultures visées à l'art. 1^{er}, l'utilisation des OGM est interdite sur l'ensemble du territoire régional.

Art. 3 (Surveillance et contrôle)

1. Sans préjudice des compétences des autres autorités prévues par les lois nationales et régionales en matière d'OGM, la surveillance et le contrôle de l'application

presente legge provvede il Corpo forestale della Valle d'Aosta in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di produzioni vegetali e servizi fitosanitari, avvalendosi di laboratori accreditati per gli accertamenti analitici.

Art. 4
(Obbligo di rimozione)

1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 5, in caso di accertata coltivazione di OGM il Corpo forestale della Valle d'Aosta ordina al conduttore del fondo la rimozione e la distruzione delle piante coltivate e delle eventuali sementi che da esse si siano prodotte. In caso di inottemperanza, il Corpo forestale della Valle d'Aosta provvede direttamente addebitando le spese al conduttore del fondo.

Art. 5
(Sanzioni)

1. Chiunque non rispetti il divieto di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2015.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo, per pari importo, delle risorse iscritte nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B 1 (Disposizioni in materia di impiego di organismi geneticamente modificati sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso.
4. I proventi derivanti dall'articolo 5 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

de la présente loi sont assurés par le Corps forestier de la Vallée d'Aoste, qui collabore avec la structure régionale compétente en matière de cultures et de services phytosanitaires et fait appel, pour les analyses, aux laboratoires agréés.

Art. 4
(Obligation d'élimination)

1. Sans préjudice de l'application des sanctions visées à l'art. 5 en cas de constatation de l'existence de cultures d'OGM, le Corps forestier de la Vallée d'Aoste ordonne à l'exploitant du fonds concerné d'éliminer et de détruire les plantes cultivées et les éventuelles semences issues de celles-ci. En cas d'inaction, le Corps forestier de la Vallée d'Aoste y pourvoit directement, en imputant audit exploitant les frais de l'opération.

Art. 5
(Sanctions)

1. Le non-respect de l'interdiction visée à l'art. 2 entraîne l'application d'une sanction administrative consistant en une amende de 5 000 à 500 000 euros.
2. Aux fins de l'application des sanctions administratives prévues par la présente loi, il est fait référence aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

Art. 6
(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 4 000 euros par an à compter de 2015.
2. La dépense visée au premier alinéa est inscrite au budget prévisionnel 2015/2017 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.10.3.10 (Mesures et services visant au développement des secteurs agricole et agroalimentaire).
3. La dépense visée au premier alinéa est financée par le prélèvement, pour un montant correspondant, des ressources figurant audit budget dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.16.2.10 (Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires), à valoir sur les fonds prévus à cet effet par le point B1 (*Disposizioni in materia di impiego di organismi geneticamente modificati sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta*) de l'annexe 2/A du budget en cause.
4. Les recettes dérivant de l'application de l'art. 5 sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7
(Abrogazione)

1. La legge regionale 18 novembre 2005, n. 29 (Disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche), è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 20 gennaio 2015.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 15;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 216 del 21 febbraio 2014);
- Presentato al Consiglio regionale in data 25 febbraio 2014;
- Assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 26 febbraio 2014;
- Assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 26 febbraio 2014;
- Termine espressione parere sospeso, ai sensi del 1° comma dell'articolo 28 del Regolamento interno, per acquisizione parere organo comunitario, dal 26 marzo 2014 al 3 novembre 2014;
- Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso, con emendamenti, in data 23 dicembre 2014;

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

Art. 7
(Abrogation)

1. La loi régionale n° 29 du 18 novembre 2005 (Dispositions en matière de coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques) est abrogée.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 20 janvier 2015.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n° 15;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 216 du 21 février 2014);
- présenté au Conseil régional en date du 25 février 2014;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 26 février 2014;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 26 février 2014;
- délai pour l'expression de l'avis suspendu, aux termes du premier alinéa de l'article 28 du règlement intérieur, pour l'acquisition de l'avis de l'organe communautaire, à partir du 26 mars 2014 jusqu'au 03 novembre 2014;
- examiné par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région, avec amendement, en date du 23 décembre 2014;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Acquisito il parere della III Commissione consiliare permanente espresso in data 23 dicembre 2014, e relazione del Consigliere RESTANO;- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 gennaio 2015 con deliberazione n. 959/XIV;- Trasmesso al Presidente della Regione in data 19 gennaio 2015; | <ul style="list-style-type: none">- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 23 décembre 2014, et rapport du Conseiller RESTANO;- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 15 janvier 2015 délibération n° 959/XIV;- transmis au Président de la Région en date du 19 janvier 2015; |
|---|---|

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
20 gennaio 2015, n. 2.

Note all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ L'articolo 2, comma primo, lettera d), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 prevede quanto segue:

“[In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:]
d) agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna;”.

- ⁽²⁾ L'articolo 117 della Costituzione prevede quanto segue:

“117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comu-

nicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine

alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”.

⁽³⁾ L'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 prevede quanto segue:

“10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.”.